



# TECNO-ALARM SRL



Impianti elettronici antifurto - antincendio - TVcc - Building Automation

Internet: <http://www.tecno-alarm.it> - E-mail: [info@tecno-alarm.it](mailto:info@tecno-alarm.it)

## VIDEOSORVEGLIANZA E PRIVACY – CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO 8 APRILE 2010

- 1) I soggetti privati possono installare telecamere senza il consenso degli interessati, sulla base delle prescrizioni indicate dal Garante, quando chi intende rilevare le immagini deve perseguire un interesse legittimo rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, prevenzione incendi, sicurezza del lavoro
- 2) La raccolta e l'uso delle immagini sono consentite solo se fondate su presupposti di liceità, ovvero prima di installare un impianto di videosorveglianza occorre valutare se la sua utilizzazione sia realmente proporzionata agli scopi perseguiti
- 3) I cittadini che transitano nelle aree sorvegliate devono essere informati della rilevazione dei dati tramite appositi cartelli, visibili anche in orario notturno
- 4) Devono essere formalmente designati gli operatori addetti alla videosorveglianza, incaricati o Responsabili del trattamento, e devono essere in possesso di credenziali di autenticazione
- 5) In caso di registrazione, il periodo di conservazione delle immagini deve essere limitato: a poche ore o al massimo 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a indagini o a seguito di particolari esigenze tecniche o relative a festività/chiusure degli esercizi (comunque da documentare). Per attività particolarmente rischiose (es. banche) è ammesso un tempo più ampio, che non può superare comunque la settimana. Tempi più lunghi devono essere autorizzati dal Garante.
- 6) Quando si intende installare sistemi di videosorveglianza che prevedono un intreccio delle immagini con altri particolari (es. dati biometrici, voce) o in caso di digitalizzazione delle immagini o di sorveglianza che valuti percorsi e lineamenti (es. riconoscimento facciale) è obbligatorio sottoporre tali sistemi alla verifica preliminare del Garante
- 7) In particolare è vietato il controllo a distanza dei lavoratori rispettando le garanzie previste in materia di lavoro, sia all'interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione del lavoro (art. 4 dello Statuto dei lavoratori). Fatta eccezione solo se richiesto per motivi di sicurezza del lavoro previo accordo con rappresentanze sindacali o con commissione interna.
- 8) L'installazione dimostrativa o artefatta di telecamere non funzionanti o per finzione, anche se non comporta trattamento di dati personali, può determinare forme di condizionamento nei movimenti e nei comportamenti delle persone in luoghi pubblici e privati e pertanto può essere legittimamente oggetto di contestazione.

Tecno-Alarm